ADESIONE ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO COLLETTIVO PER LE STAZIONI OCEANICHE DELL'ATLANTICO DEL NORD, CON ALLEGATI

Art. 15 (Accordo)

Firma

1) Il presente Accordo rimane aperto alla firma sino al 31 maggio 1975, presso la Sede dell'Organizzazione, e rimane in seguito aperto all'adesione.

2) I Governi degli Stati Membri dell'Organizzazione divengono parti del presente Accordo:

a) con firma non sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione;

b) con firma con riserva di ratificazione, accettazione o approvazione, seguita da ratificazione, accettazione o approvazione;

c) per mezzo di adesione.

3) Gli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Segretario generale.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati
Estremi	Legge 29 novembre 1980, n. 964
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-all-accordo-di-finanziamento-collettivo-per-le-stazioni/accordo-art-15-firma

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it